

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2031

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SBARDELLA, PIER LUIGI CASTAGNETTI, TISCAR, MENGOLI, BIAFORA, BERNI, ZOPPI, ZAMBON, SODDU, TUFFI, CULICCHIA, PALADINI, FORMIGONI, ENZO BALOCCHI, MOIOLI VIGANÒ, MORGANDO, IODICE, CANCIAN, CECERE, SARTORIS, NENNA D'ANTONIO, GARAVAGLIA, ALIVERTI, GIUSEPPE SERRA, TABACCI, FOSCHI, PERANI, ALESSI, POLIZIO, CIMMINO, FORTUNATO, TEALDI, ALOISE, BORRA, GELPI, DAL CASTELLO, DELFINO, MENSORIO, D'ONOFRIO, MANFREDI, CAROLI, CACCIA, SILVESTRI, ALTERIO, ABBATE, WILMO FERRARI**

Modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, al fine di evitare situazioni di oligopolio nel settore dell'editoria

*Presentata il 16 dicembre 1992*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La risoluzione del Parlamento europeo sulla concentrazione dei mezzi di informazione e la pluralità di opinioni, approvata nello scorso mese di settembre, richiama gli Stati membri all'adozione di misure legislative idonee a salvaguardare la libertà e il pluralismo delle fonti d'informazione.

Raccogliendo l'invito dell'organo comunitario è necessario quindi prevedere una normativa diretta a garantire l'esistenza e, soprattutto, l'indipendenza, di una pluralità di imprese di informazione, così da offrire un'ampia gamma di fonti informa-

tive attraverso le quali può trovare un'ideale tutela sia la libertà di operare del giornalista che quella di scegliere del cittadino.

La disciplina prevista dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, per le concentrazioni nella stampa quotidiana, pur con le importanti modifiche apportate dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67, non è tuttavia riuscita ad evitare il costituirsi nel nostro Paese di una situazione del tutto particolare rispetto al resto dell'Europa. In Italia, infatti, oltre il 50 per cento della tiratura complessiva delle testate quotidiane è con-

trollata da pochi grandi gruppi industriali. Così ad esempio i quotidiani a più elevata diffusione nazionale come *Il Corriere della Sera* e *La Stampa*, sono controllati dalla FIAT, *La Repubblica* ed altri otto giornali locali sono nelle mani dell'industriale De Benedetti, mentre *Il Messaggero* è in quelle del gruppo Ferruzzi.

In tale situazione il pericolo di strumentalizzazione dell'informazione e di subordinazione delle imprese minori appare ormai evidente così che occorre intervenire tempestivamente e in maniera incisiva, al fine di garantire in modo effettivo non solo la libertà di espressione di tutti i lavoratori del settore dell'informazione, ma anche il diritto dei cittadini di poter scegliere tra più fonti informative.

La libertà di stampa e di informazione deve infatti essere garantita a tutti e non solo a pochi soggetti.

La presente proposta di legge si propone come obiettivo appunto quello di garantire l'indipendenza e il pluralismo delle fonti di informazione, vietando ai gruppi imprenditoriali la detenzione di posizioni di controllo di imprese editrici di quotidiani.

Si è preferito utilizzare, il termine « imprenditoriali » per qualificare il gruppo, così da ricomprendere nello stesso sia le imprese operanti nel settore industriale, sia quelle attive nell'ambito finanziario.

L'attenzione si sposta quindi sull'individuazione della struttura soggettiva del titolare del controllo. A tal fine è stata introdotta la definizione di gruppo imprenditoriale, individuandone i confini fino a dove si estende il rapporto di controllo tra le imprese. Per identificare tale rapporto di controllo è stata utilizzata la nozione prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che

si caratterizza per essere la più estesa tra quelle presenti nel nostro sistema.

Per quanto riguarda la soglia di fatturato del gruppo, individuata in mille miliardi, si è ritenuto opportuno escludere dal calcolo quello derivante dalle attività editoriali o della radiodiffusione, in quanto l'obiettivo della proposta è quello di evitare che i quotidiani entrino a far parte di gruppi operanti in settori di mercato diversi e tali pertanto da poter pregiudicare il pluralismo, la trasparenza e la libertà di informazione.

In merito invece al rapporto tra i diversi mezzi di informazione, ed in particolare tra stampa e televisione, il legislatore è già intervenuto con la legge 6 agosto 1990, n. 223, introducendo una disciplina diretta ad evitare la costituzione di grandi gruppi operanti sia nel settore dell'editoria che dell'emittenza.

Si è inoltre rafforzata la nozione di controllo di imprese editoriali, richiamando interamente quanto disposto dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così da prevedere una pluralità di fattispecie più idonee ad individuare il soggetto in grado di esercitare un'influenza determinante sull'attività dell'impresa.

La proposta prevede infine un termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge, entro il quale i gruppi imprenditoriali regolarizzino la loro posizione nei confronti delle imprese editoriali.

Il controllo di tale adempimento viene affidato all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria che, in caso di inottemperanza al divieto, richiede al tribunale l'adozione degli adempimenti necessari. Per rafforzare la cogenza della disposizione, analogo potere di ricorso al tribunale viene riconosciuto a chiunque vi abbia interesse.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dopo l'ottavo comma sono inseriti i seguenti:

« Il gruppo imprenditoriale il cui fatturato totale realizzato a livello nazionale sia superiore a 1.000 miliardi di lire, non può essere in posizione di controllo rispetto a società editrici di quotidiani. Nel calcolo del fatturato non si tiene conto dei ricavi derivanti da imprese soggette all'obbligo di iscrizione al registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della presente legge, nonché da imprese soggette all'obbligo di iscrizione al registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Ai fini della presente legge per "gruppo imprenditoriale" si intende l'insieme di società giuridicamente indipendenti che, direttamente, per interposta persona, o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata, ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, anche di carattere personale, controllano la società capogruppo, ne sono controllate, ovvero sono controllate dagli stessi soggetti che controllano la società capogruppo. Ai fini della definizione di gruppo imprenditoriale il rapporto di controllo si considera esistente quando ricorra una delle ipotesi di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Si ha posizione di controllo rispetto a società editrici di quotidiani nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice civile e in presenza di diritti, di contratti o di altri rapporti giuridici che attribuiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'in-

fluenza determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso:

*a)* diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

*b)* diritti, controlli o altri rapporti giuridici che conferiscano un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

Il controllo è acquisito dalla persona o dall'impresa, o dal gruppo di persone o di imprese:

*a)* che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici di cui alla lettera *b)* del precedente comma;

*b)* che, pur non essendo titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici di cui alla lettera *b)* del precedente comma, abbiano il potere di esercitare le facoltà che ne derivano ».

## ART. 2.

1. I gruppi imprenditoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in posizione di controllo vietata ai sensi dell'articolo 1, nono comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono obbligati ad ottemperare alle disposizioni di cui al medesimo comma entro il termine massimo di due anni. In caso di inadempienza il tribunale, su richiesta del Garante per la radiodiffusione e l'editoria o di chiunque ne abbia interesse, ordina la vendita di azioni, partecipazioni o quote di proprietà a mezzo di uno dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1.